

COMUNE DI
FIUMICELLO VILLA VICENTINA

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE**

SOMMARIO

Art. 1 COSTITUZIONE

Art. 2 OBIETTIVI E FUNZIONI DEL GRUPPO

Art. 3 AMMISSIONE

Art. 4 COMPITI DEL SINDACO

Art. 5 COMPITI DEL COORDINATORE

Art. 6 ADDESTRAMENTO

Art. 7 DIRITTI

Art. 8 EMERGENZA

Art. 9 DOVERI

Art.10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art.11 RISORSE

Art.12 ATTIVITA' DEL GRUPPO

Art.13 NORMA FINALE DI RINVIO

Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituito presso il Comune di Fiumicello Villa Vicentina il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, di seguito denominato in breve "Gruppo".

Il Gruppo è regolarmente iscritto nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo e ne è responsabile.

Art. 2

OBIETTIVI E FUNZIONI DEL GRUPPO

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile è parte del Sistema comunale di Protezione Civile.

I volontari prestano, col solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della protezione civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in supporto alla Amministrazione Comunale.

Collaborano altresì con l'Amministrazione Comunale in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere, qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni degli uffici comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del Gruppo. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, garantendo, nei limiti del possibile, la propria disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità.

In caso di calamità naturale il Gruppo è attivato con le modalità previste dalle procedure operative del Piano comunale di Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie d'intervento. I volontari, a qualunque livello della catena dei soccorsi si trovino ad operare, devono svolgere il compito loro assegnato con efficacia e disciplina e devono rispettare le disposizioni impartite dall'autorità responsabile. I compiti assegnati potranno riguardare:

- a) la partecipazione diretta alle operazioni di soccorso;
- b) l'assistenza alla popolazione;
- c) le attività tecniche e logistiche.

Art. 3

AMMISSIONE

Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile possono aderire tutte le persone che abbiano superato il diciottesimo anno di età, nonché, previa formale assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, tutte le persone che abbiano superato il sedicesimo anno di età.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Sindaco il quale provvederà a convocare il richiedente davanti a una commissione composta dal Coordinatore del Gruppo, dal Vice coordinatore e da un dipendente incaricato dal Comune.

Al termine del colloquio la commissione riferirà al Sindaco ai fini della decisione sull'ammissione del richiedente.

Il Comune individuerà le forme più opportune per dare un'adeguata visibilità alle attività del Gruppo e per incentivare l'adesione allo stesso da parte del maggior numero di persone possibile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica. In occasione di tutte le attività di protezione civile poste in essere, ai volontari è fatto obbligo di porre in vista tale tesserino sulla divisa indossata.

I volontari ammessi ricevono in comodato d'uso dall'Amministrazione Comunale la dotazione ritenuta idonea all'espletamento delle mansioni affidate.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Regione e il Comune – per quanto di rispettiva competenza - provvedono ad assicurare i volontari appartenenti al Gruppo contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I volontari possono ritirare la propria adesione al Gruppo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Sindaco. In tale ipotesi il Comune provvederà a far cancellare il nominativo del volontario dall'apposito albo e a richiedere la restituzione di tutto il materiale fornito in comodato d'uso per lo svolgimento delle mansioni affidate.

Art. 4

COMPITI DEL SINDACO

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo.

Il Sindaco definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare tenendo conto delle risorse finanziarie stanziare a bilancio e vigila sull'attività di gestione amministrativa svolta dal Responsabile Comunale del Servizio Protezione Civile.

Il Sindaco nomina il Coordinatore del Gruppo e, qualora sussistono giustificati motivi, può revocarlo in qualunque momento.

Il Sindaco nomina un "Responsabile Web" che ha l'onere di curare la tenuta dell'apposito registro telematico in cui vengono indicate tutte le attività svolte dal Gruppo.

Art. 5

COMPITI DEL COORDINATORE

Il Coordinatore del Gruppo ha la responsabilità operativa del Gruppo durante la sua attività.

Il Coordinatore, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina il Gruppo sulla base delle indicazioni del Sindaco e del Responsabile Comunale del Servizio di Protezione Civile;
- b) adotta le necessarie misure affinché il materiale e le attrezzature assegnate al Gruppo siano mantenute in stato di efficienza;
- c) rappresenta il Gruppo nelle relazioni con altri Enti o altri Gruppi Comunali;
- d) tenuto conto delle attitudini dei singoli volontari, individua le specifiche mansioni da assegnare agli stessi;
- e) redige una relazione annuale riguardante tutte le attività svolte dal Gruppo. La relazione deve essere trasmessa al Sindaco entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello appena trascorso;
- f) previo nulla osta scritto del Sindaco, individua un Vice Coordinatore che lo affianca e lo sostituisce in caso di suo impedimento e/o assenza, assumendone tutte le sue funzioni. Il Vice Coordinatore deve essere scelto tra i volontari di più valida esperienza;
- g) qualora ne ravvisi la necessità, forma delle squadre specializzate;
- h) qualora vengano create delle squadre specializzate, nomina dei "Capi Squadra" quali figure di riferimento per i componenti delle singole squadre.

Art. 6

ADDESTRAMENTO

I volontari appartenenti al Gruppo saranno addestrati a cura delle istituzioni comunali, regionali e nazionali preposte a tale scopo.

I volontari sono tenuti a partecipare ai corsi di addestramento e alle esercitazioni che vengono loro proposti.

Art. 7

DIRITTI

Ai volontari che svolgano la propria attività nell'ambito delle operazioni di emergenza e/o di simulazione di emergenza debitamente autorizzate saranno garantiti i diritti e i benefici economici previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

EMERGENZA

Durante le emergenze il Gruppo, anche se strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la sala operativa regionale della protezione civile e quella della Prefettura competente per territorio.

Art. 9

DOVERI

Nell'arco di un anno i volontari appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare ad almeno sei delle attività menzionate negli artt. 2, 6 e 12 (di cui almeno tre uscite operative) mentre, con riferimento allo stesso periodo di tempo, i volontari che rivestano il ruolo di "Capo Squadra" sono tenuti a partecipare ad almeno dieci delle attività menzionate negli artt. 2, 6 e 12 (di cui almeno cinque uscite operative).

Nel caso in cui gli appartenenti al Gruppo sappiano in anticipo di non poter partecipare al numero minimo di attività previste in un anno per motivi personali, gli stessi possono concordare con il Coordinatore una pausa dal

servizio attivo di durata non superiore a un anno. Laddove la sospensione concordata abbia una durata superiore ai sei mesi, il volontario sarà tenuto a restituire al Comune l'intero equipaggiamento fornito in dotazione.

Mentre indossano la divisa, i volontari di protezione civile non possono svolgere alcuna attività diversa o contrastante con le finalità del indicate nel presente Regolamento.

Art. 10

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento rappresentano una condizione imprescindibile per l'adesione e la permanenza del volontario nel Gruppo.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, il Sindaco -dopo aver sentito sia l'interessato, sia il Coordinatore del Gruppo - può adottare nei confronti del volontario i seguenti provvedimenti disciplinari commisurandoli alla gravità della violazione commessa:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione;
- esclusione.

Nel caso in cui il Coordinatore riscontri delle violazioni del presente regolamento di rilevante gravità, questi potrà comminare in via precauzionale al volontario un provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a due mesi.

Il provvedimento di esclusione viene in ogni caso comminato al volontario che:

- a) non partecipi ad alcuna attività del Gruppo per il periodo di dodici mesi consecutivi senza previo accordo di sospensione con il Coordinatore;
- b) ponga in essere un comportamento nei confronti degli altri volontari e/o dei cittadini tale da compromettere la buona reputazione, l'immagine e/o la funzionalità del Gruppo;
- c) danneggi dolosamente l'equipaggiamento fornito in dotazione.

Il volontario a cui viene comminato il provvedimento di esclusione ha l'obbligo di restituire all'Amministrazione Comunale l'intero equipaggiamento fornito in dotazione entro 10 giorni dalla relativa richiesta e non può presentare una nuova domanda di ammissione per i successivi dieci anni.

I provvedimenti di sospensione temporanea e di esclusione dal Gruppo comminati dal Sindaco saranno comunicati all'interessato per iscritto. In caso di necessità e urgenza, il provvedimento comminato in via precauzionale dal Coordinatore potrà essere comunicato all'interessato anche in forma orale.

Avverso il provvedimento di sospensione comminato dal Coordinatore in via precauzionale è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

Art. 11

RISORSE

Per dotare il Gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocazione o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione di appositi finanziamenti.

Per il proprio funzionamento il Gruppo può avvalersi sia del materiale e delle attrezzature messe a disposizione in comodato d'uso da Enti pubblici, sia del materiale e delle attrezzature eventualmente messe a disposizione dai privati.

Eventuali contributi e/o donazioni di terzi destinati alle attività di Protezione Civile saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge.

Eventuali iniziative e/o attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo che abbiano lo scopo di favorire le attività di Protezione Civile potranno essere svolte solo previa autorizzazione del Sindaco e a condizione che venga indicata chiaramente la finalità delle somme raccolte. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello appena trascorso il Coordinatore trasmette al Sindaco un rendiconto delle somme raccolte in occasione di tali iniziative e ne illustra il loro impiego nell'ambito dell'attività di Protezione Civile.

Art. 12

ATTIVITA' DEL GRUPPO

Il Gruppo svolge le seguenti attività:

- a) promuove esercitazioni, iniziative ed ogni altra attività ritenuta utile ai fini di Protezione Civile;
- b) promuove la specializzazione dei propri volontari in relazione ai principali rischi che caratterizzano il territorio comunale;
- c) nelle situazioni di emergenza garantisce turni di reperibilità dei volontari e comunica al Sindaco le proprie capacità e tempi di mobilitazione;

- d) gestisce il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi e strumentazione in dotazione;
- e) svolge attività funzionali alla prevenzione dei rischi incombenti sul territorio e, comunque, tutti gli interventi di varia natura tendenti ad abbassare i rischi nel proprio territorio comunale o di interesse di più comuni;
- f) svolge attività operative di manutenzione necessarie per assicurare la tempestività ed efficacia delle funzioni di prevenzione;
- g) si riunisce periodicamente su convocazione del Coordinatore per programmare le varie attività.

Art. 13

NORMA FINALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.